

assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo e nei precedenti numeri:

« Tassa di centesimi dodici per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio. »

« Tassa per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio, in ragione di:

« Centesimi 40 se il premio non supera i centesimi 25 per ogni mille lire di capitale assicurato;

« Centesimi 25 per il premio da oltre centesimi 25 a centesimi 40;

« Centesimi 20 per il premio da oltre centesimi 40 a centesimi 60;

« Centesimi 15 per il premio da oltre centesimi 60 a lire 1;

« Centesimi 10 per il premio da oltre lire 1 a lire 5;

« Centesimi 7 per il premio da oltre lire 5 a lire 10;

« Centesimi 5 se il premio eccede lire 10.

« Agli effetti di questa disposizione, quando una stessa polizza porti più premi di misura diversa, la tassa sarà dovuta in ragione della misura unitaria di premio risultante sul complesso in rapporto alla somma assicurata.

« Le dette tasse non sono soggette ad aumento di decimi.

« Per le assicurazioni mutue è equiparato al premio, nei riguardi dell'applicazione della presente legge, ogni versamento che, con qualsiasi denominazione, venga fatto dagli assicurati. »

A questo articolo 3, allegato *H*, gli onorevoli Pavia, Pantano, Mussi, Marcora, Niccolini, Anselmi, Marazzi e Wollemborg propongono la questione sospensiva, che prende la precedenza sopra ogni altra, col seguente ordine del giorno:

« Ritenuto che l'allegato *H* invece di un semplice ritocco delle vigenti tasse di assicurazione è una vera modificazione del sistema fiscale di imponibilità sui contratti di assicurazione e loro controllo da parte dello Stato;

« Ritenuto che la necessità di una nuova legge sulle assicurazioni fu già precedentemente sentita dal Governo ed è conveniente, se la riforma deve mirare allo sviluppo e tutela della previdenza, si risolva contemporaneamente il problema tanto dal lato legale e sociale quanto da quello fiscale;

« La Camera delibera il rinvio dell'allegato *H* ed invita il Governo a presentare un

disegno di legge sulle assicurazioni nei sensi sopra indicati. »

Darò facoltà di parlare all'onorevole Pavia, avvertendolo, però, che deve limitarsi esclusivamente a giustificare la sospensiva, senza entrare nel merito.

Il regolamento stabilisce che due deputati possono parlare intorno alla sospensiva, e che dopo si deve passare ai voti. Dunque, onorevole Pavia, la prego ancora una volta di attenersi strettamente al tema della sospensiva.

**Pavia.** Dovendo svolgere l'ordine del giorno, dovrò pur dire le ragioni per cui si deve sospendere questo allegato, perchè io lo credo imperfetto e come tale lo si debba respingere.

**Presidente.** Ma senza entrar nel merito! Ella deve dire soltanto i motivi sui quali appoggia la sua proposta sospensiva.

**Pavia.** Onorevoli colleghi! Mi permetto di richiamare la vostra attenzione su una legge di grande importanza come è questa che riguarda la previdenza. Io ho cercato tutti i mezzi per risparmiare a me il sacrificio di parlare, e a voi la noia di ascoltarmi in mezzo a questi calori africani. La insistenza del Governo nel respingere tutte le proposte che, nella forma più utile e più conveniente per l'erario, furono presentate, mi obbliga a fare questo discorso il quale sarà certamente poco divertente, come quello che è relativo ad argomento essenzialmente tecnico, e sul quale è necessario che noi c'intendiamo bene sin da principio. Nella relazione fatta con tante buone intenzioni dalla Commissione si trova la storia completa dalla tassa odierna; ma non sapendo se ogni collega in questa caterva di provvedimenti finanziari avrà letto la relazione sulle assicurazioni...

**Presidente.** Del resto si deve supporre che l'abbiano letta.

**Pavia.** Ad ogni modo, pur ripetendo ciò che si suppone tutti sappiate, noi abbiamo dunque oggi la proposta di mutare radicalmente la tassa di assicurazione, basandola invece che sul capitale sul premio.

Ora noi abbiamo, per quanto riguarda le imposte che si vogliono modificare, la tassa sulle assicurazioni vita che è di lire 0,54 per ogni 100 lire di premio, la tassa sulle assicurazioni contro la grandine che è di lire 0,144 per mille sul capitale; la tassa sulle assicurazioni per gli accidenti che è di lire 0,54 per cento sul premio; la tassa incendi in media di centesimi 8 per ogni mille lire di capitale.